



**PARERE SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA  
AVENTE PER OGGETTO "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO  
2020-2022 N.3"**

L'anno duemilaventi il giorno 18 del mese di giugno l'Organo di Revisione Economico Finanziaria, nominato con Disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 27/03/2019, risulta così composto:

<b><u>Dott. Gianluca CALDARELLI</u></b>	Presidente
<b><u>Dott.ssa Maria Antonietta REA</u></b>	Componente
<b><u>Dott. Giuseppe ALIVERNINI</u></b>	Componente

**L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

- visto lo Statuto;
- visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Premesso**

- che è stata trasmessa, dall'Amministrazione comunale, con nota prot. n. RC/15363/2020 dell' 08/06/2020 (RQ/9844 in pari data) la proposta di deliberazione in oggetto adottata con decisione della Giunta Capitolina n. 77 del 05/06/2020;
- che l'art.175 del TUEL D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., prevede che:

*"1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.*

*2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*

*3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: .....omissis..;"*

Viste le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 97 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il DUP 2020-2022 e n.100 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 di Roma capitale e relativi allegati;

Rilevato che, nel suo operato, si è uniformato allo statuto e al regolamento di contabilità dell'ente;

Visto il Decreto Lgs. N. 267 del 18/08/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto in particolare l'art. 239, come modificato dal D.L. 174/2012, che prevede "l'organo di revisione esprime il proprio parere, con le modalità stabilite dal regolamento, sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio";

Visto il D.Lgs 118/2011 recante le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" così come integrato e modificato dal D.Lgs 126/2014 ed i relativi allegati ;

Richiamato il proprio parere prot. n. RQ/22620 dell'11/12/2019 sul Bilancio di previsione 2020-2022, nonché quelli sulle precedenti variazioni di bilancio.

Rilevato che la suddetta variazione prevede:

- Che sulla base di quanto previsto dall' art. 1 commi 848 ed 849 della L.160/2019 è prevista una maggiore entrata da Fondo di solidarietà Comunale per Euro 5.408.911,09 per l'annualità 2020 per un totale di € 194.796.625,73 come riportato sul sito del Ministero dell'Interno – Finanza locale;
- Che risulta applicata, nelle more dell'approvazione del Rendiconto della Gestione 2019, una ulteriore quota di € 127.163.943,24, dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 187 comma 3 del Tuel D.lgs 267/2000;
- Che sono state previste entrate correnti con vincolo di destinazione e relative spese per un importo di Euro 29.093.297,44 per l'annualità 2020 ed Euro 2.946.611,66 per l'annualità 2021;
- Che sono state previste entrate in conto capitale con vincolo di destinazione per € 75.915.547,47 per l'esercizio finanziario 2020;
- Che è previsto l'aumento dell'importo delle anticipazioni che è possibile richiedere al Tesoriere Capitolino di € 900.000.000,00 per complessivi € 1.200.000.000,00;

Visti i contenuti della variazione del bilancio di previsione 2020-2022 indicati nella deliberazione richiamata in oggetto che possono essere riassunti come di seguito dettagliato.

#### UTILIZZO AVANZO PRESUNTO 2019

	Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	Avanzo applicato al bilancio 2020-2022	Avanzo applicato con la presente Variazione	Avanzo non applicato
<b>PARTE ACCANTONATA</b>				
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	4.280.754.616,08 €		- €	4.280.754.616,08 €
Fondo perdite società partecipate	28.836.063,21 €		- €	28.836.063,21 €
Fondo contenzioso	325.223.229,61 €	1.835.369,84 €	- €	323.387.859,77 €
Altri accantonamenti	446.989.511,53 €	46.758.916,15 €	20.272.715,95 €	379.957.879,43 €
<b>PARTE VINCOLATA</b>				
Vincoli derivanti da leggi e principi cont.	246.977.421,83 €	1.000.000,00 €	- €	245.977.421,83 €
Vincoli derivanti da trasferimenti	616.875.203,41 €	28.360.200,16 €	59.087.841,91 €	529.427.161,34 €
Vincoli derivanti da contrazioni mutui	344.077.824,73 €	147.252.764,07 €	41.058.993,01 €	155.766.067,65 €
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	160.023.557,42 €		32.038,48 €	159.991.518,94 €
Altri vincoli	144.070.196,55 €		6.712.353,89 €	137.357.842,66 €
<b>PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI</b>				
	147.221.845,51 €		- €	147.221.845,51 €
<b>TOTALE</b>	<b>6.741.049.469,88 €</b>	<b>225.207.250,22 €</b>	<b>127.163.943,24 €</b>	<b>6.388.678.276,42 €</b>

In merito all'utilizzo dell'Avanzo presunto l'Organo di Revisione evidenzia che l'art. 187 comma 3 del Tuel D.Lgs 267/2000 prevede che "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies".

Il principio contabile 4.2 al punto 9.2 prevede che ".....Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.

*Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.*

*In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi....."*

Si evidenzia che con decisione di Giunta Capitolina n. 74 del 27/05/2020 è stata approvata la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2019. Non risultando gli stessi ancora approvati dall'Assemblea Capitolina l'applicazione dell'Avanzo è avvenuta sulla base del risultato presunto aggiornato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 12 del 31 gennaio 2020;

Richiamato inoltre l'art. 1 comma 897 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021." il quale prevede che "Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. ....",

Si rileva che l'applicazione delle quote accantonate, vincolate del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019 per l'importo totale sopra riportato risulta effettuata nei limiti sopra descritti, anche considerando i dati desunti dalla proposta di rendiconto della Gestione 2019 di cui alla decisione di G.C. n.74/2020 come evidenziato dalla seguente tabella:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019 LETT A	+	6.275.376.690,49 €
ACCANTONAMENTO AL FCDE	-	4.392.617.700,59 €
QUOTA DISAVANZO ISCRITTA 1 ANNO	+	28.438.347,10 €
<b>TOTALE AVANZO APPLICABILE</b>		<b>1.911.197.337,00 €</b>
AVANZO TOTALE APPLICATO		352.371.193,46 €

Si evidenzia che l'applicazione dell'avanzo accantonato per altri accantonamenti per l'intero importo di € 20.272.715,95 è destinato ad incrementare il fondo passività potenziale di parte corrente e parte capitale al fine di finanziare il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rimanda a quanto più volte osservato circa le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

Si rinnova la raccomandazione di procedere tempestivamente a stanziare nel bilancio di previsione, a seguito dell'approvazione del Rendiconto della Gestione 2019 e quindi del risultato di amministrazione definitivo, le somme necessarie a procedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio che risultano ancora da riconoscere e che non sono finanziati con altre risorse.

Si rileva inoltre, come riportato nella proposta di deliberazione, che risultano altresì destinati ad aumentare gli stanziamenti al fondo passività potenziali ulteriori € 411.037,38.

Risulta altresì applicata al bilancio di previsione nell'annualità 2020 la somma di € 59.087.841,91 di avanzo vincolato derivante da trasferimenti destinato per € 40.625.056,33 a spese per investimento e per la rimanente quota di € 18.462.785,58, insieme ad € 32.038,48 derivanti da altri vincoli per un totale di € 18.494.824,06 destinato a spesa corrente come da richieste documentate dai Dirigenti delle strutture capitoline.

Inoltre è applicata una quota pari a € 41.058.993,01 derivante da mutui, destinata per € 1.500.000,00 ad accantonamento a Fondo Passività Potenziali per "Metro C accantonamento per riserve:variante Fori – Venezia" e la rimanente parte di € 39.558.993,01 insieme ad € 6.712.353,89 di avanzo accantonato da Contributo Privati per ulteriori spese di investimento.

L'OREF acquisisce dalla Direzione Programmazione e Bilanci lo schema generale delle maggiori entrate – minori entrate e maggiori spese – minori spese elaborato dagli uffici con la procedura *JRoma*.

Le nuove entrate correnti ordinarie previste nella variazione sono collegato alla maggiori previsioni del Fondo di solidarietà e riepilogate insieme a quelle a destinazione vincolata nel presente prospetto:

**NUOVE ENTRATE CORRENTI**

	2020	2021	2022
ENTRATE CORRENTI ORDINARIE	5.408.911,09 €		
ENTRATE CORRENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	29.093.297,44 €	2.946.611,66 € -	26.098,92 €
<b>TOTALE</b>	<b>34.502.208,53 €</b>	<b>2.946.611,66 € -</b>	<b>26.098,92 €</b>

Le nuove entrate in conto capitale sono compendiate nella tabella seguente:

**NUOVE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**

	2020	2021	2022
ENTRATE IN CONTO CAPITALE A			
DESTINAZIONE VINCOLATA	34.893.795,90 €	- €	- €
ENTRATE DA PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI	- €	- €	- €
MUTUI	- €	- €	- €
CONTRIBUTO STATO DM 360/2018	41.021.751,57 €	72.798.648,88 €	67.000.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>75.915.547,47 €</b>	<b>72.798.648,88 €</b>	<b>67.000.000,00 €</b>

Si evidenzia che i contributi dello Stato di cui al D.M. n. 360 del 06/08/2018 Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese sono destinati ad interventi nel settore del trasporto rapido di massima (metropolitane).

Sono inoltre previste minori entrate al titolo VI – Accensione Prestiti per l'importo complessivo di 4.706.500,00 derivanti da rimodulazioni di investimenti con un economia di 1.745.894,48 e/o diversa forma di finanziamento, riferiti a diverse opere e/o interventi.

Considerato che tali variazioni incidono sul contenuto del Piano triennale degli Investimenti 2020-2022, le previsioni dello stesso risultano conseguentemente adeguate alle variazioni contenute nella deliberazione; Si rileva altresì che risultano inserite nella proposta di deliberazione diverse rimodulazioni tra opere a saldo invariato che non influiscono sull'importo complessivo della variazione.

Si evidenzia che è previsto al titolo V "Entrate da riduzione di attività finanziarie" e al corrispondente Tit. III della spesa "Spese per incremento di attività finanziarie" uno stanziamento pari ad Euro 14.560.327,02, necessarie per il pagamento in favore di Roma TPL S.c.a.r.l., da parte di Roma Capitale in qualità di terzo pignorato, della quota residua del Lodo Tevere TPL in esecuzione della dichiarazione di esecutività dello stesso e della successiva Ordinanza di assegnazione del Giudice del 16 febbraio 2016, come da richiesta del Dipartimento Mobilità e Trasporti (prot. QG/13648 del 28 aprile 2020).

In merito l'organo di revisione rileva che il pignoramento presso terzi, previsto al capo III del Codice di procedura civile art. 243 e ss. è riferito a "crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi" e che al momento della dichiarazione ex art. 547 cpc il terzo, "deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna." Il pignoramento presso terzi pertanto non può trovare imputazione agli stanziamenti del bilancio corrente. Si raccomanda quindi l'Amministrazione di procedere alla corretta imputazione di tale pignoramento e, laddove tali stanziamenti non siano necessari per finalità corrispondenti ai titoli ove sono stanziati ed inerenti la competenza del Bilancio di Previsione 2020-2022, di provvedere con una successiva variazione, alla loro eliminazione.

A seguito delle verifiche effettuate e considerato che i contenuti complessivi della suddetta variazione del bilancio possono essere così riassunti:

## ANNO 2020

Fondo pluriennale vincolato entrata	€		-
Maggiori stanziamenti	€	-	
Minori stanziamenti	€	-	
AVANZO APPLICATO	€		127.163.943,24
MAGGIORI ENTRATE	€		1.067.247.676,15
MINORI ENTRATE	€		47.026.093,13
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>		<b>1.147.385.526,26</b>
MAGGIORI SPESE	€		1.203.049.038,51
MINORI SPESE	€		55.663.512,25
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>		<b>1.147.385.526,26</b>
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa	€		-
Maggiori stanziamenti	€	-	
Minori stanziamenti	€	-	

## ANNO 2021

Fondo pluriennale vincolato entrata	€		-
Maggiori stanziamenti	€	-	
Minori stanziamenti	€	-	
MAGGIORI ENTRATE	€		202.523.993,72
MINORI ENTRATE	€		126.728.733,18
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>		<b>75.795.260,54</b>
MAGGIORI SPESE	€		202.523.993,72
MINORI SPESE	€		126.728.733,18
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>		<b>75.795.260,54</b>
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa	€		-
Maggiori stanziamenti	€	-	
Minori stanziamenti	€	-	

## ANNO 2022

Fondo pluriennale vincolato entrata	€		-
Maggiori stanziamenti	€	-	
Minori stanziamenti	€	-	
MAGGIORI ENTRATE	€		91.607.403,10
MINORI ENTRATE	€		24.633.502,02
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>		<b>66.973.901,08</b>
MAGGIORI SPESE	€		91.607.403,10
MINORI SPESE	€		24.633.502,02
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>		<b>66.973.901,08</b>
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa	€		-
Maggiori stanziamenti	€	-	
Minori stanziamenti	€	-	

Si prende atto che il contenuto della proposta in oggetto costituisce modificazione ed integrazione al Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 97 del 17 dicembre 2019 nonché modificazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 ed elenco annuale 2020, allegato al medesimo D.U.P.;

Si osserva in merito che ai sensi del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione" e quindi la variazione al DUP dovrebbe essere presupposto della variazione di bilancio e non conseguenza della stessa. Si raccomanda quindi, per il futuro, di procedere, anche nello stesso atto deliberativo, alla variazione di Dup, come presupposto propedeutico alla variazione di bilancio.

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Vice Ragioniere Generale Dott. Marcello Corselli
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Direttore della 1<sup>a</sup> Direzione Programmazione e Bilanci Dott.ssa Maria Iose Castrignanò;
- il parere favorevole di regolarità contabile del Ragioniere Generale Dott.ssa Anna Guiducci;
- l'attestazione della coerenza della proposta di deliberazione con i documenti di programmazione dell'amministrazione rilasciata dal Ragioniere Generale Dott.ssa Anna Guiducci;
- l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridica amministrativa da parte del Segretario Generale dott. Pietro Paolo Mileti e dal Vice Segretario Generale dott. G. Viggiano;

Richiamati:

- l'art. 175 e l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n.118/2011);

Atteso che a seguito della variazione sono rispettati il pareggio finanziario e permangono gli equilibri del bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

In relazione a quanto sopra rilevato e considerato, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria

### ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione avente per oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 N. 3".

### L'ORGANO DI REVISIONE

Gianluca CALDARELLI

Maria Antonietta REA

Giuseppe ALIVERNINI